

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 293}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IANNIELLO

Presentata il 9 agosto 1983

Riscatto ai fini pensionistici del periodo di frequenza dei corsi finalizzati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Analogamente a quanto largamente praticato negli altri Paesi industrializzati, si è andato gradualmente affermando anche in Italia il principio del riconoscimento del diritto al riscatto, ai soli fini pensionistici, dei periodi di frequenza dei corsi di studi antecedenti alla immissione in servizio.

Tale diritto trova la sua fondamentale motivazione nella funzione propedeutica del corso frequentato rispetto alla attività lavorativa successivamente svolta. Ma rappresenta anche uno stimolo per i giovani a dotarsi di adeguata preparazione culturale, tecnica e professionale prima di inserirsi nel processo produttivo.

Ciò posto, appare veramente assurdo il mancato riconoscimento di tali benefici anche ai giovani provenienti dai corsi finalizzati svolti dalle istituzioni IRI di insegnamento industriale.

L'iniziativa dell'IRI di portare la « scuola in fabbrica » è stata favorevol-

mente commentata ed apprezzata in quanto oltre ad assicurare docenti, programmi didattici e materia di insegnamento propri degli « istituti di Stato » offriva la possibilità di applicazioni pratiche e di addestramento negli stessi ambienti di produzione con un duplice vantaggio:

a) l'arricchimento professionale degli allievi per il profitto elevato;

b) il miglioramento tecnico dei dipendenti per l'alto rendimento produttivo.

Peraltro i corsi degli « Istituti industriali IRI » essendo legalmente riconosciuti non espongono al rischio di una preparazione affrettata a discapito degli allievi e dell'industria che li utilizza.

La presente proposta si propone dunque di estendere ai lavoratori inseriti nella attività lavorativa che abbiano frequen-

tato, dopo i corsi di studi statali, corsi finalizzati presso gli Istituti industriali IRI, il beneficio del riscatto degli anni di durata dei corsi medesimi, ai soli fini della ricostruzione della posizione assicurativa per il conseguimento del diritto alla pensione.

L'onere relativo cade a completo carico dell'interessato per cui non si verifica-

no costi aggiuntivi né per l'azienda, né per l'INPS né per lo Stato.

Si registra invece una utilità per la maggiore professionalità del lavoratore, per il maggior rendimento dell'azienda e, sotto il profilo sociale, per la possibilità di poter completare il periodo assicurativo con anticipo, lasciando il posto di lavoro alle nuove generazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I lavoratori inseriti nelle attività lavorative, a seguito della frequenza dei corsi finalizzati gestiti dagli Istituti industriali IRI di insegnamento industriale e svolti negli stessi ambienti di produzione possono, a domanda, riscattare i periodi di durata dei corsi medesimi.

ART. 2.

Il riscatto di cui al precedente articolo 1 è valido ai soli fini della ricostruzione della posizione assicurativa per il conseguimento del diritto a pensione.

ART. 3.

Le domande per ottenere il riscatto devono essere presentate tramite la direzione aziendale alla competente sede provinciale dell'INPS entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di assunzione in servizio.

ART. 4.

Il riscatto, calcolato sulla base dei contributi dovuti all'atto della presentazione della domanda e rapportato al salario o retribuzione percepito nel periodo riscattabile è interamente posto a carico del lavoratore interessato.

ART. 5.

Il riconoscimento del diritto al riscatto spetta ai competenti servizi dell'INPS sulla base della certificazione rilasciata dagli Istituti industriali IRI presso i quali sono stati frequentati i corsi finalizzati.